

26

**COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA
E DISTACCO**

Aggiornato il 29 gennaio 2014

INDICE

Normativa

L. 21 dicembre 1950, n. 1018, art. 2
L. 8 aprile 1952 n. 212, art. 2
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 57 e 59
L. 24 aprile 1980 n. 146, art. 47
Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 13
R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, art. 203
D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, artt. 66 – 70
D.P.R. 30 marzo-1957 n. 361, art. 88
D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300, art, 5, commi 1 -3, art8, commi 1-3
D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 19, 23 bis, 32 e 68
Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 578
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 1, 14 (commi 14-26)
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, all. B
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 1, co.30
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, art. 23 e 23 *ter*

Criteri

Disponibilità del posto del magistrato collocato in aspettativa ex art. 23-bis del D.
Lg.vo 30 marzo 2001 n. 165
Delibera del 14 marzo 2003

Attività presso fondazioni
Delibera del 23 ottobre 2009

Condizioni ostative per il collocamento in aspettativa ex art. 23 bis del D. Lg.vo 30
marzo 2001 n. 165
Delibera del 16 settembre 2010

Distacco di magistrati amministrativi: inapplicabilità dell'art. 32 d.lgs. n. 165 del 2001
Delibera del 17 dicembre 2010

Inammissibilità di nulla osta preventivo ai fini di un distacco di magistrato
amministrativo
Delibera del 31 maggio 2011

Criteri generali per il collocamento fuori ruolo - Allegato 2: nota esplicativa
sull'aspettativa
Delibera del 10 maggio 2013

Ammissibilità del distacco di magistrato amministrativo in qualità di esperto nazionale distaccato
Delibera del 21 maggio 2013

NORMATIVA

L. 21 dicembre 1950 n. 1018

Modificazioni al testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1950, n. 298.

Art. 2.

(Cfr. voce n. 24)

L. 8 aprile 1952 n. 212

Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 aprile 1952, n. 88, S.O.

Art. 2.

(Cfr. voce n. 24)

D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.

Art. 57. *Trattamento del personale comandato e carico della spesa.*

(Cfr. voce n. 24)

Art. 59. *Trattamento e promozione del personale fuori ruolo.*

(Cfr. voce n. 24)

L. 24 aprile 1980 n. 146

cg

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 aprile 1980, n. 115.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 47.

(Cfr. voce n. 24)

Legge 27 aprile 1982, n. 186

Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile 1982, n. 117)

Art. 13. *Attribuzioni del consiglio di presidenza.*

Il consiglio di presidenza:

1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

2) disciplina con regolamento interno il funzionamento del consiglio;

3) formula proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali amministrativi regionali;

4) predispone elementi per la redazione della relazione del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo articolo 31;

5) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato;

6) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali divisi in sezioni;

6-*bis*) determina i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati ⁽¹⁰⁾.

Esso inoltre delibera:

- 1) sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;
- 2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati;
- 3) sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni, in modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi;
- 4) sulle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali amministrativi regionali e sulla eventuale divisione in sezioni dei tribunali stessi;
- 5) sulla dispensa, in casi eccezionali e per motivate ragioni, dalla osservanza dell'obbligo di cui al successivo articolo 26, sempre che la assegnazione di sede non sia avvenuta a domanda;
- 6) sulle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, sentito il consiglio di amministrazione;
- 7) sui criteri per la formazione delle commissioni speciali;
- 8) sul collocamento fuori ruolo;
- 9) su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I provvedimenti di cui ai numeri 3), 5) e 7) sono adottati con decreto del presidente del Consiglio di Stato; quelli di cui ai numeri 6) e 8) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; quelli di cui al n. 4), nonché quelli di cui all'articolo 20, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ai magistrati di cui alla presente legge si applica l'articolo 5 del *testo unico 26 giugno 1924, n. 1054*. Il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale è richiesto dal consiglio di presidenza.

Il consiglio di presidenza può disporre ispezioni sui servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.

(10) Numero aggiunto dall'art. 19, *L. 21 luglio 2000, n. 205*.

R.D. 30 gennaio 1941 n. 12

Ordinamento giudiziario.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 1941, n. 28.

Art. 203. Aspettative.

Il magistrato in aspettativa è posto immediatamente fuori del ruolo organico, se la aspettativa fu concessa per motivi di famiglia, e dopo due mesi, se per motivi di salute o per servizio militare.

I relativi posti sono dichiarati vacanti.

Al termine dell'aspettativa, il magistrato ha diritto di occupare il posto che aveva nella graduatoria di anzianità, salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione. Egli è destinato ad una delle sedi disponibili, a giudizio del Ministro, previa interpellazione se trattasi di magistrato inamovibile. Se il magistrato non accetta la sede offertagli, è confermato in aspettativa, ma questa non può eccedere il termine massimo consentito dalla legge.

D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 1957, n. 22, S.O. TITOLO VI

Aspettativa e disponibilità

Capo I

Aspettativa.

Art. 66. Cause dell'aspettativa.

L'impiegato può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità o per motivi di famiglia ⁽¹⁾.

Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda dell'impiegato, dall'organo cui tale competenza è attribuita dagli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni. Può anche essere disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermità; in tale caso l'impiegato può chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa ⁽²⁾.

Non può in alcun caso disporsi del posto dell'impiegato collocato in aspettativa.

(1) Per l'aspettativa per mandato parlamentare, vedi *art. 88, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361*, recante testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati.

(2) Vedi *l'art. 30, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686*.

Art. 67. Aspettativa per servizio militare.

L'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario è collocato in aspettativa per servizio militare, senza assegni.

L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete all'impiegato richiamato lo stipendio più favorevole tra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.

Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Art. 68. Aspettativa per infermità - Equo indennizzo per perdita della integrità fisica dipendente da causa di servizio ⁽¹⁾.

L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi.

L'amministrazione può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.

Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario.

Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato.

[Avverso le deliberazioni del Collegio medico e delle Commissioni mediche ospedaliere, di cui ai regi decreti 5 novembre 1895, n. 603 e 15 aprile 1928, n. 1029, adottate nei procedimenti di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e di determinazione dell'equo indennizzo, previsti dal presente articolo, gli impiegati possono esperire le impugnative stabilite dai decreti sopracitati] (2).

(1) Vedi gli artt. 30 e segg., D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686.

(2) Comma abrogato dall'art. 11, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349, come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 16 dicembre 1994, n. 293.

Art- 69. *Aspettativa per motivi di famiglia.*

L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al capo del servizio.

L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.

Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

Art. 70. *Cumulo di aspettative.*

Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.

Per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione può consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi .

D.P.R. 30 marzo-1957 n. 361

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

Publicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1957, n. 139, S.O.

Art. 88. *(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 63, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 41).* - I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonché i dipendenti degli Enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare (1).

Qualora il loro trattamento netto di attività, escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennità parlamentare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica e detratte altresì l'imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia, è loro corrisposta, a carico dell'Amministrazione presso cui erano in servizio al momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque sempre corrisposte dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia (2).

Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non può, per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianità. Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio (3).

Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma precedente, è adottato, all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero (4).

Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per sé e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio (5).

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano ai professori universitari e ai direttori di istituti sperimentali equiparati solo a domanda degli interessati.

I magistrati in aspettativa ai sensi dell'art. 8 conservano il trattamento di cui godevano.

(1) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4 e 5, così sostituiscono gli originari commi 1 e 2, per effetto dell'art. 4, L. 31 ottobre 1965, n. 1261. Successivamente, l'articolo unico, L. 21 novembre 1967, n. 1148 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1967, n. 309), ha così disposto:

Articolo unico. «Il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della L. 31 ottobre 1965, n. 1261, deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianità utile per l'ammissione a futuri concorsi».

(2) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4 e 5, così sostituiscono gli originari commi 1 e 2, per effetto dell'art. 4, L. 31 ottobre 1965, n. 1261. Successivamente, l'articolo unico, L. 21 novembre 1967, n. 1148 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1967, n. 309), ha così disposto:

Articolo unico. «Il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della L. 31 ottobre 1965, n. 1261, deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianità utile per l'ammissione a futuri concorsi».

(3) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4 e 5, così sostituiscono gli originari commi 1 e 2, per effetto dell'art. 4, L. 31 ottobre 1965, n. 1261. Successivamente, l'articolo unico, L. 21 novembre 1967, n. 1148 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1967, n. 309), ha così disposto:

Articolo unico. «Il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della L. 31 ottobre 1965, n. 1261, deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianità utile per l'ammissione a futuri concorsi».

(4) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4 e 5, così sostituiscono gli originari commi 1 e 2, per effetto dell'art. 4, L. 31 ottobre 1965, n. 1261. Successivamente, l'articolo unico, L. 21 novembre 1967, n. 1148 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1967, n. 309), ha così disposto:

Articolo unico. «Il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della L. 31 ottobre 1965, n. 1261, deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianità utile per l'ammissione a futuri concorsi».

(5) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4 e 5, così sostituiscono gli originari commi 1 e 2, per effetto dell'art. 4, L. 31 ottobre 1965, n. 1261. Successivamente, l'articolo unico, L. 21 novembre 1967, n. 1148 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1967, n. 309), ha così disposto:

Articolo unico. «Il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della L. 31 ottobre 1965, n. 1261, deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianità utile per l'ammissione a futuri concorsi».

D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Publicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

Art. 5. I dipartimenti.

1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.

2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformità alle disposizioni, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro.

Art. 8. L'ordinamento.

1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dal precedente articolo 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.

D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Publicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali.

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'[articolo 23](#) e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

Art. 23-bis. Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato.

1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti (75).

2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative (76).

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se:

a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.

6. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.

7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime (77).

8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.

9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (78) (79).

[10. Comma abrogato dall' art. 2, comma 9-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.]

(75) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 44, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi il comma 578 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(76) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 44, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(77) Comma così sostituito dall'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.

(78) In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi il comma 36 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191.

(79) Articolo aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, il comma 4-bis dell'art. 101, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 aggiunto dal comma 2 dell'art. 7 della citata legge n. 145 del 2002.

Art. 32. Collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati

(Art. 33-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali nonché gli

Stati membri dell'Unione europea, gli Stati candidati all'adesione all'Unione e gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, ai sensi della lettera c), al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative e di rafforzare il collegamento tra le amministrazioni di provenienza e quelle di destinazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso:

a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualità di esperti nazionali distaccati;

b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali l'Italia aderisce;

c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione all'Unione e di altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e per le politiche europee e il Ministero degli affari esteri, d'intesa tra loro:

a) coordinano la costituzione di una banca dati di potenziali candidati qualificati dal punto di vista delle competenze in materia europea o internazionale e delle conoscenze linguistiche;

b) definiscono, d'intesa con le amministrazioni interessate, le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione europea;

c) promuovono la sensibilizzazione dei centri decisionali, le informazioni relative ai posti vacanti nelle istituzioni internazionali e dell'Unione europea e la formazione del personale, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione.

3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati può essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale.

4. Il personale che presta servizio temporaneo all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all'interno dell'amministrazione pubblica.

(Articolo così sostituito dal comma 2 dell'art. 21, L. 24 dicembre 2012, n. 234. Vedi, anche, il comma 1 dello stesso articolo 21).

Art. 68. Aspettativa per mandato parlamentare.
(Art. 71, commi da 1 a 3 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993)

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.
4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

Legge 27 dicembre 2006 n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Publicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

Art. 1, comma 578.

L'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia nonché ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti e organismi pubblici, è riconosciuta l'anzianità di servizio. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.

D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

(Publicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2011, n. 155)

Art. 1. Livellamento remunerativo Italia-Europa

1. Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell'incarico svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A, non può superare la media ponderata rispetto al PIL degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri sei principali Stati dell'Area Euro. Fermo il principio costituzionale di autonomia, per i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il costo relativo al trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta non può superare la media ponderata rispetto al PIL del costo relativo ai componenti dei Parlamenti nazionali. (3)

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, oltre che alle cariche e agli incarichi negli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A del medesimo comma, anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia, ai direttori generali degli enti e ai titolari degli uffici a questi equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato. Ai fini del presente comma per trattamento economico omnicomprensivo si intende il complesso delle retribuzioni e delle indennità a carico delle pubbliche finanze percepiti dal titolare delle predette cariche, ivi compresi quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza. (5)

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è istituita una Commissione, presieduta dal Presidente dell'ISTAT e composta da quattro esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante di Eurostat, che durano in carica quattro anni, la quale entro il 1° luglio di ogni anno e con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, provvede alla ricognizione e

all'individuazione della media dei trattamenti economici di cui al comma 1 riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di economia e finanza. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. In sede di prima applicazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; tenuto conto dei tempi necessari a stabilire la metodologia di calcolo e a raccogliere le informazioni rilevanti, la ricognizione e la individuazione riferite all'anno 2010 sono provvisoriamente effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente riviste entro il 31 marzo 2012. (4)

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica. Le regioni adeguano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la propria legislazione alle previsioni di cui ai medesimi commi. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni stesse, secondo i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

5. I componenti degli organi di cui all'allegato B, che siano dipendenti pubblici, sono collocati in aspettativa non retribuita, salvo che optino per il mantenimento, in via esclusiva, del trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. (6)

6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano a decorrere dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi e, comunque, per i compensi, le retribuzioni e le indennità che non siano stati ancora determinati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111.

(4) Per l'integrazione della commissione, di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 28, D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

(5) Comma così modificato dall'art. 1, comma 33, D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

(6) Vedi, anche, l'art. 1, comma 30, D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

Art. 14. *Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici*

18. È istituita l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, denominata «ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane», ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

(30)

18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell'industria italiana, di R.E.TE. Imprese Italia e dell'Associazione bancaria italiana. ⁽³²⁾

19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'*articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, e successive modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella *Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220*, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. ⁽²⁹⁾

20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attività utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati. ⁽³¹⁾

21. Sono organi dell'Agenzia il presidente, nominato, al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri è designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile

con incarichi politici elettivi. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al collegio dei revisori, composto di tre membri ed un membro supplente, designati dai Ministeri dello sviluppo economico, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza del collegio spetta al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica il *decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123*. È esclusa l'applicabilità della disciplina della revisione legale di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*.⁽³¹⁾

22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Formula proposte al consiglio di amministrazione, dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'*articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.⁽³¹⁾

23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità alle norme di contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e 26-quater. Se dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica il comma 5 dell'*articolo 1 del presente decreto*.⁽³¹⁾

24. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia delibera lo statuto, il regolamento di organizzazione, di contabilità, la dotazione organica del personale, nel limite massimo di 300 unità, ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta giorni per lo statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i restanti atti. Il piano annuale di attività è definito tenuto conto delle proposte provenienti, attraverso il Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.⁽³¹⁾

25. L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia all'estero - è individuato, sentito il Ministero degli Affari Esteri, nel limite di un contingente massimo definito nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 24 - e può essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri, secondo le procedure previste dall'*articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio è accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica. Il restante personale è notificato nella lista del

personale tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri. ⁽³¹⁾

26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma 26-bis, è trasferito all'Agenzia un contingente massimo di 300 unità, provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato presso gli uffici all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, è attribuito all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione, al fine dell'impiego del personale in questione nell'ambito della Rappresentanza stessa. ⁽³¹⁾

(28) Comma così modificato dalla *legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111*.

(29) Comma modificato dalla *legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111*, dall'*art. 1, comma 28-bis, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 22, comma 6, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(30) Comma modificato dalla *legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 22, comma 6, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(31) Comma così sostituito dall'*art. 22, comma 6, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(32) Comma inserito dall'*art. 22, comma 6, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(33) Vedi, anche, l'*art. 22, comma 8, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*

Allegato B

(Art. 1)

Autorità amministrative indipendenti di cui all'Elenco (ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 compresa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed esclusa la Banca d'Italia;
Commissione nazionale per la società e borsa - CONSOB;
Agenzia italiana del farmaco

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGE.NA.S
Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione
Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA
Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale P.A. - ARAN
DIgitPA
Agenzia nazionale per il turismo
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Agenzia per la sicurezza nucleare
Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale
Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche
Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche

D.L. 13 agosto 2011, n. 138

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188)

Art. 1, co. 30.

All'aspettativa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, si applica la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 2 della legge 15 luglio 2002, n. 145; resta ferma comunque l'applicazione, anche nel caso di collocamento in aspettativa, della disciplina di cui all'articolo 7-vicies quinquies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con legge 31 marzo 2005, n. 43, alle fattispecie ivi indicate.

D.L. 6 dicembre 2011 n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Publicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.

Art. 23.

Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province

(Cfr. voce n. 24)

Art. 23-ter. Disposizioni in materia di trattamenti economici.

(Cfr. voce n. 24)

CRITERI

Disponibilità del posto del magistrato collocato in aspettativa ex art. 23-bis del D. Lg.vo 30 marzo 2001 n. 165.

Delibera del 14 marzo 2003

Il Consiglio di presidenza ha deliberato di considerare vacante e disponibile il posto precedentemente occupato da un Presidente di Sezione collocato in aspettativa ex art. 23-bis del D. Lg.vo 30 marzo 2001 n. 165.

Attività presso fondazioni

Delibera del 23 ottobre 2009

Il Consiglio di presidenza ha autorizzato il collocamento in aspettativa senza assegni di un magistrato amministrativo - ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come introdotto dall'art. 7 della Legge 15 luglio 2002 n. 145 - per lo svolgimento di attività presso una fondazione, con trattamento previdenziale a carico della predetta.

Condizioni ostative per il collocamento in aspettativa ex art. 23 bis del D. Lg.vo 30 marzo 2001 n. 165.

Delibera del 16 settembre 2010

Il Consiglio di presidenza ha negato il collocamento in aspettativa di un magistrato amministrativo, richiesto ai sensi dell'art.23 bis, d.lgs. n. 165/2001, ostandovi le ragioni individuate dai co. 1,3 e 5 lett. a) del su menzionato articolo (in particolare il magistrato, già Capo di gabinetto del Ministero per il turismo, era stato nominato titolare della Direzione di Area presso l'E.N.I.T. di Madrid – ente sottoposto alla vigilanza del dipartimento del Turismo – provenendo dal T.A.R. del Lazio, sede dove si era registrata una elevata scopertura di organico).

Distacco di magistrati amministrativi: inapplicabilità dell'art. 32 d.lgs. n. 165 del 2001

Delibera del 17 dicembre 2010

Il Consiglio di presidenza ha negato l'applicabilità dell'art. 32 d.lgs. n. 165 del 2001 (in una fattispecie in cui era stato richiesto, da un magistrato amministrativo, il distacco presso il Consiglio d'Europa), per le seguenti ragioni:

- a) la norma sancita dall'art. 32 cit. è direttamente riferibile al solo personale pubblico diverso da quello di magistratura;
- b) in ogni caso non è stato stipulato lo specifico accordo di reciprocità, espressamente richiamato dalla norma, quale presupposto applicativo della

stessa, e, conseguentemente, non è stata espletata una procedura selettiva a cura del Consiglio di presidenza.

Inammissibilità di nulla osta preventivo ai fini di un distacco di magistrato amministrativo

Delibera del 31 maggio 2011

Non è accoglibile l'istanza presentata da un magistrato amministrativo per ottenere il nulla osta preventivo al distacco presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, atteso che:

- a) il distacco è un provvedimento adottato dall'amministrazione nel proprio interesse e non suscettibile di essere sollecitato a richiesta dell'interessato;
- b) non esistono norme di legge che prevedono il distacco di magistrati italiani presso la Corte europea dei diritti dell'uomo in qualità di giuristi esperti.

Criteri generali per il collocamento fuori ruolo.

Delibera del 10 maggio 2013

Allegato 2

Nota esplicativa sull'aspettativa

A) Componenti delle Autorità indipendenti, delle Agenzie e delle Commissioni di cui all'art. 1, co. 5, d.l. n. 98/2011

Per questi incarichi l'aspettativa è prevista dall'art. 1, comma 5, e relativo ALL. B, del d.l. 98/2011, che sostituisce *in parte qua*, in quanto norma speciale e successiva, le precedenti disposizioni sul fuori ruolo.

L'art. 1, co. 5, così recita: "I componenti degli organi di cui all'allegato B, che siano dipendenti pubblici, sono collocati in aspettativa non retribuita, salvo che optino per il mantenimento, in via esclusiva, del trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza".

A sua volta l'allegato B cita le seguenti autorità, commissioni e agenzie:

A1) Autorità amministrative indipendenti di cui all'Elenco (ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 compresa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed esclusa la Banca d'Italia;

A2) Commissione nazionale per la società e borsa - CONSOB;

A3) Agenzia italiana del farmaco;

A4) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;

A5) Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV;

A6) Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGE.NA.S;

A7) Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione;

A8) Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA;

A9) Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale P.A. - ARAN;

A10) *DigitPA;*

A11) *Agenzia nazionale per il turismo;*

A12) *Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;*

A13) *Agenzia per la sicurezza nucleare;*

A14) *Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale;*

A15) *Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche;*

A16) *Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche*”.

L'elenco ISTAT 2012 indica le seguenti Autorità amministrative indipendenti:

- *Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);*
- *Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;*
- *Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM);*
- *Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP);*
- *Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);*
- *Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG);*
- *Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;*
- *Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT);*
- *Garante per la protezione dei dati personali*”.

Quindi, per i componenti di tutte queste amministrazioni, comprese le autorità indipendenti citate nell'elenco ISTAT, il regime ora previsto è quello dell'aspettativa, anche in deroga ad eventuali norme precedenti che prevedevano il fuori ruolo.

A tale nuovo regime (aspettativa) sono assoggettati tutti i componenti, compreso il presidente, in quanto la nuova disciplina parla genericamente di “componenti”, senza operare alcuna distinzione per la figura del presidente.

Si osserva, infine, che vi sono alcune autorità indipendenti non menzionate nell'All. B del d.l. n. 98/2011 e neppure nel correlato elenco ISTAT (è il caso dell'Autorità garante per l'infanzia, istituita dall'art. 2, co. 3, l. n. 112/2011, e dell'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita dall'art. 37, co. 1 e 1 *ter*, d.l. n. 204/2011). Deve però ritenersi, per evidenti ragioni di coerenza sistematica, che l'art. 1, co. 5, d.l. n. 98/2011 abbia prodotto un implicito effetto abrogativo dell'art. 7 *vicies quinquies* del d.l. n. 7/2005 nella parte in cui prevede il fuori ruolo obbligatorio per i componenti delle autorità indipendenti e che, pertanto, i relativi incarichi, ancorché svolti presso un'autorità indipendente non compresa nell'All. B del dl. 98/2011 e/o nel correlato elenco ISTAT, siano comunque sottoposti, in via analogica, al regime dell'aspettativa di cui all'art. 1, co. 5, d.l. n. 98/2011.

B) Collocamento in aspettativa per candidatura politica o per mandato elettorale - Presidente di giunta regionale

Rimangono ferme le norme vigenti e i criteri deliberati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in relazione al collocamento in aspettativa per

candidatura politica o per mandato elettorale (v. voce n. 27 della Raccolta delle norme e dei criteri).

Con specifico riferimento alla figura del Presidente della Giunta regionale, la stessa è priva di regolamentazione specifica, giacché l'art. 1, co. 70, l. n. 190/2012 si limita ad escludere l'applicabilità della l. n. 190/2012 agli incarichi elettivi. Tuttavia, il carattere altamente politico dell'incarico, la sua natura elettiva diretta (art. 122, co. 5 Cost.), e la funzione di vertice di governo esercitata dal presidente della giunta regionale (art. 121, co. 3 e 4, Cost.), inducono ad assimilarlo analogicamente alle figure per le quali è espressamente previsto il regime dell'aspettativa per candidatura politica o per mandato elettorale.

C) Collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 23 bis, co. 3, d.lgs. n. 165/2001

Costituiscono ragioni ostative al collocamento in aspettativa per questo titolo:

- 1) il superamento del contingente massimo di 26 unità contemporaneamente in fuori ruolo o in aspettativa tra Consiglio di Stato e T.A.R.;
- 2) il superamento del periodo decennale massimo di fuori ruolo (sia o meno continuativo) e/o di aspettativa maturato dal magistrato richiedente;
- 3) prevalenti esigenze di servizio.

Ammissibilità del distacco di magistrato amministrativo in qualità di esperto nazionale distaccato

Delibera del 21 maggio 2013

Può essere disposto, ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 165 del 2001, come novellato dall'art. 21, co. 2, l. n. 234 del 2012, il distacco, senza carico di lavoro giurisdizionale, di un magistrato amministrativo presso la Commissione europea, nella qualità di esperto nazionale distaccato, (c.d. END) in base alla decisione della Commissione europea C (2008) 6866 del 12 novembre 2008.